



*Regione Siciliana*  
**ASSESSORATO REGIONALE**  
**Alla Famiglia, alle Politiche Sociali e del Lavoro**  
**Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore**

**Il Presidente della Regione**

**su proposta dell'Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**d'intesa con l'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale**

visto lo Statuto della Regione;

visto il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

visto il Decreto del Presidente della Regione "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

vista la Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale";

vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale";

considerato che l'articolo 5 della citata Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7, prevede l'adozione della disciplina di attuazione delle previsioni della stessa, con particolare riferimento alla ricognizione degli standard formativi di cui all'articolo 3, comma 2, ed alle modalità per

l'istituzione, il funzionamento, il mantenimento, l'iscrizione e la cancellazione dei singoli, del Repertorio telematico di cui all'articolo 4;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *Standard formativi per il conseguimento delle qualifiche*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7, i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche della subacquea industriale che siano svolti da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, sono soggetti ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell'International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua.
2. I requisiti didattici di cui al comma 1 sono riconosciuti ed applicati secondo quanto indicato dall'Allegato 1, parte I, per come determinati alla data di entrata in vigore del presente Decreto.
3. In caso di modifica degli standard indicati ai commi precedenti il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, con proprio Decreto, procede all'aggiornamento delle previsioni relative agli standard minimi per il conseguimento delle qualifiche con effetto a valere sui percorsi approvati ed avviati dopo l'entrata in vigore del Decreto dirigenziale stesso e ferma restando la validità dei titoli conseguiti secondo la disciplina vigente al tempo del loro rilascio.
4. Al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati rilasciano, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee-guida, apposito "Supplemento al Certificato Europass" di cui all'articolo 9 della Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7.

### Articolo 2

#### *Istituzione del Repertorio Telematico*

1. E' istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative il Repertorio Telematico di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7.
2. Il Repertorio di cui al comma 1 ha la funzione di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro con riferimento alle attività professionali correlate alle qualifiche formative della subacquea industriale, come definite dall'articolo 2 della Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7.
3. Entro il termine inderogabile di 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative individua, nell'ambito della struttura di pertinenza il servizio e l'unità operativa competenti per l'implementazione e la gestione del Repertorio Telematico. Nell'ambito del detto provvedimento dirigenziale si procederà altresì all'assegnazione delle eventuali risorse strumentali nonché alle indicazioni per l'attivazione del sito internet dedicato che

dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento.

4. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di cui al comma 3 il sito internet dovrà risultare attivo ed accessibile e si dovrà dare avvio alla ricezione ed all'istruttoria delle istanze di iscrizione.

### Articolo 3

#### *Caratteristiche del Repertorio*

1. Il Repertorio avrà forma esclusivamente telematica, ancorché sia ammesso il ricorso a documentazione cartacea per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali.

2. Il sito internet del Repertorio dovrà essere strutturato secondo le previsioni di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, e delle relative linee-guida per l'accessibilità delle informazioni.

3. Il sito internet del Repertorio dovrà contenere una data-base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, nonché apposite sezioni relative alle modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione e la relativa modulistica, alla disciplina applicabile, agli standard formativi di riferimento.

4. Il sito internet sarà implementato nell'interezza dei suoi contenuti in lingua italiana. Entro il termine inderogabile di 180 giorni i descrittori del data-base, gli strumenti di ricerca ed una sintesi della disciplina applicabile e delle modalità di consultazione, iscrizione, aggiornamento e cancellazione delle posizioni individuali dovranno essere pubblicati e regolarmente aggiornati anche in lingua inglese.

5. Al fine di assicurare la continuità del servizio e la tutela del data-base il Servizio competente procede ad assicurare il back-up dei dati mediante utilizzo del server cloud dell'Amministrazione Regionale.

### Articolo 4

#### *Iscrizione al Repertorio*

1. L'iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Decreto.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente Decreto.

3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell'istante dell'autorizzazione comporta la reiezione dell'istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.

4. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, in copia conforme:

a) attestato finale di formazione acquisito al termine dei percorsi di cui all'articolo 1 del presente Decreto;

ovvero

aa) attestato conseguito al termine di percorso formativo rilasciato presso altra Regione, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme;

ovvero

ab) attestato formativo o altro documento attestante il conseguimento di qualifica professionale riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alla Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l'attestazione dell'autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall'istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l'attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'Allegato 1 al presente Decreto;

ovvero, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale

ba) attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall'ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'Allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo in conformità agli standard di cui all'Allegato 1 al presente Decreto. Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alla Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l'autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

c) Log Book professionale che evidenzi l'effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all'Allegato 1 al presente Decreto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell'istante circa l'effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard di cui all'Allegato 1 al presente Decreto;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell'istante relativa all'avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria;

f) copia di documento d'identità personale in corso di validità;

g) copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979.

ovvero

gg) per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001)

h) ricevuta del versamento di cui al comma 5 del presente articolo;

i) fototessera in formato cartaceo o elettronico.

5. Per l'iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente Decreto.

#### Articolo 5

##### *Istruttoria delle istanze*

1. L'ufficio competente, acquisita l'istanza di iscrizione, variazione o cancellazione, procede alla verifica della regolarità e completezza della stessa.
2. Nel caso la documentazione sottoposta risulti incompleta e/o inidonea fornisce tempestivamente comunicazione all'istante che potrà, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, procedere all'integrazione della stessa. In caso d'inadempienza da parte dell'istante la relativa domanda sarà respinta.
3. L'ufficio competente, laddove rilevi che la documentazione sottoposta risulti falsa procederà d'ufficio alla reiezione della domanda o, nei casi in cui il soggetto interessato risulti già iscritto al Repertorio, alla cancellazione della relativa posizione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato e salva l'attivazione dei procedimenti obbligatori previsti dalla vigente disciplina.
4. In esito all'istruttoria positiva dell'istanza di iscrizione l'ufficio competente provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza e salvi i casi di cui al comma 3, all'iscrizione della posizione nel Repertorio Telematico, all'attribuzione del numero progressivo individuale d'iscrizione ed al contestuale rilascio della Card nominativa.
5. L'iscrizione, variazione o cancellazione dal Repertorio Telematico e le relative istruttorie sono soggetti alla vigente disciplina in materia di procedimenti amministrativi in quanto applicabile.

## Articolo 6

### *Domanda di variazione della posizione*

1. La variazione della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio Telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Decreto.
2. La domanda di variazione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente Decreto.
3. Nel caso di variazione relativa al livello di qualificazione alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 4, lett. da a) a d) dell'articolo 4 del presente Decreto relativi al nuovo livello di qualificazione conseguito.
4. Nei casi di variazione il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio rimane quello attribuito in sede di iscrizione.
5. Nei casi di cui al comma 3 la card già emessa dovrà essere restituita contestualmente alla presentazione della domanda e verrà sostituita da nuova card aggiornata recante il nuovo livello di qualificazione conseguito, fermo restando il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio attribuito in sede di iscrizione.
6. Il versamento dei diritti di rilascio nei casi di variazione è dovuto solo nelle ipotesi di cui al comma 5.

## Articolo 6

### *Cancellazione dal Repertorio*

1. La cancellazione delle posizioni individuali dal Repertorio avviene su base volontaria ovvero d'ufficio.
2. La cancellazione volontaria della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio Telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Decreto.
3. La cancellazione delle posizioni viene operata d'ufficio nei casi di cui venga rilevata l'irregolarità della documentazione ovvero in qualunque altro caso previsto dalla legge.
4. Nel caso di cancellazione il Repertorio segnalerà in corrispondenza del numero progressivo individuale di iscrizione l'avvenuta cancellazione ed i dati individuali del soggetto cancellato verranno rimossi.
5. Per la cancellazione della posizione non è richiesto il versamento di diritti.

## Articolo 7

### *Card*

1. All'atto dell'iscrizione al Repertorio verrà rilasciata una card nominativa, recante il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell'interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7.
2. Le caratteristiche fisiche e grafiche della card, che dovranno assicurare per quanto possibile la non alterabilità, la durabilità e la non riproducibilità della stessa, e che dovrà riportare la dicitura "Regione Siciliana – Repertorio Telematico Operatori della Subacquea Industriale" saranno definite con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente Decreto.
3. In caso di smarrimento o distruzione della card l'iscritto al Repertorio dovrà sottoporre al competente ufficio richiesta di emissione di duplicato, previo versamento dei diritti di rilascio di cui all'articolo 4, comma 5 del presente Decreto.

## Articolo 8

### *Diritti di rilascio*

1. Il Ragioniere generale della Regione, con proprio provvedimento, procede all'attivazione di apposito capitolo di entrata nel Bilancio della Regione cui afferiranno le risorse per i diritti di rilascio delle card di cui all'articolo 4, comma 5 del presente Decreto.

## Articolo 9

### *Coordinamento con il Repertorio delle Qualificazioni e database comunitario*

1. Il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale provvede, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente Decreto, all'aggiornamento del Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, di cui all'articolo 30 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n.8 e successive modifiche ed integrazioni, con l'inserimento fra i profili di "Formazione normata" delle tre qualifiche professionali di cui alla Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7, come disciplinate dall'allegato 1 al presente Decreto e con indicazione della relativa disciplina di riferimento:
  - a) "sommizzatore inshore air diver"
  - b) "Top up offshore air diver"
  - c) "altofondalista offshore sat diver"
2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede entro il termine di 30 giorni all'adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente Decreto nel database tenuto dalla Commissione Europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005

Articolo 10  
*Norme finali*

Il presente Decreto è pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21, sul sito internet della Regione.